SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

05A06671

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2005.

Revisione della rete stradale di interesse nazionale nella regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera *b)* della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, già individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 21 settembre 2001;

Viste le delibere di giunta della regione Abruzzo, n. 243/C del 7 marzo 2005 e n. 280/C dell'11 marzo 2005, con le quali è stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata di interesse nazionale, mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricompresse nella rete regionale, oltreché, della s.p. 102 di Campo Felice della Provincia dell'Aquila e della S.C. della Brecciara del comune di Rocca di Cambio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 con il quale viene istituito l'Ufficio per il federalismo amministrativo;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come indivi-

duata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005;

Acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato nelle sedute rispettivamente del 12 maggio 2005 e dell'11 maggio 2005;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, è sostituita da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.

3. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.

2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

3. La determinazione del costo chilometrico è stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 e 2.

Art. 4.

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.

Roma, 21 giugno 2005

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE **REGIONE ABRUZZO - ALLEGATO A**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km	IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto)	
5	VIA TIBURTINA VALERIA (*)	65,000	70,000	5,000	5,000	TR	da confine Regione Lazio a S.S. 5 Quater (Carsoli)
5	VIA TIBURTINA VALERIA	98,200	216,600	118,400	118,400	TR	da S.S. 5 Quater (Tagliacozzo) a R.A. 12 Chieti - Pescara (Svincolo di Santa Filomena)
5 Quater	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	26,020	26,020	26,020	IP	da S.S. 5 (Carsoli) a S.S. 5 (Tagliacozzo)
16	ADRIATICA	391,800	524,600	132,800	115,887	IR	da confine Regione Marche a confine Regione Molise
16 Dir C	DEL PORTO DI PESCARA	0,000	3,300	3,300	3,300	IP	da S.S. 16 (Pescara) al Porto di Pescara
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	12,250	68,592	56,342	56,342	TR	da confine Regione Lazio a S.S. 153 (Navelli)
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO (1)	88,287	151,035	62,748	62,748	TR	da S.S. 5 (Corfinio) a confine Regione Molise
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	100,058	100,058	91,460	IP	da S.S. 17 (L'Aquila) a S.S. 16 (Giulianova)
80 Racc.	DI TERAMO	0,000	5,090	5,090	5,090	IP	da A 24 (Teramo) a S.S. 80 (San Nicolò a Tordino)
81	PICENO APRUTINA	11,498	186,070	174,572	169,426	IR	da confine Regione Marche a S.S. 84 (Casoli)
83	MARSICANA	75,815	81,000	5,185	5,185	TR	da s.s. 158 (Alfedena) a S.S. 17 (Ponte Zittola)
84	FRENTANA	50,343	57,343	7,000	7,000	TR	da S.S. 81 (Casoli) a S.S. 652 (Selva D'Altino)
150	DELLA VALLE DEL VOMANO	0,000	37,470	37,470	37,470	IP	da S.S. 16 (Roseto degli Abruzzi a S.S. 80 (Montorio al Vomano)
153	DELLA VALLE DEL TIRINO	0,000	23,800	23,800	23,800	IP	da S.S. 5 (Bussi Officine) a S.S. 17 (Navelli)
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	7,228	7,228	7,228	IR	da S.S. 83 (Alfedena) al confine Regione Molise
260	PICENTE (**)	0,000	29,462	29,462	29,462	IR	da S.S. 80 (Cermone) al confine Regione Lazio
650	DI FONDO VALLE TRIGNO	43,350	75,650	32,300	32,300	IR	da cofine Regione Molise a S.S. 16 (San Salvo Marina)
652	DI FONDO VALLE SANGRO	12,206	87,691	75,485	75,485	IR	da confine Regione Molise a S.S. 16 (Fossacesia Marina)
684	TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA (2)	0,000	3,590	3,590	3,590	IP	da S.S. 17 (L'Aquila) a S.P. Mausonia
690	AVEZZANO - SORA (***)	0,000	39,350	39,350	39,350	IR	da A 25 (Avezzano) al Confine Regtione Lazio
R.A. 12	CHIETI - PESCARA	0,000	14,800	14,800	14,800	IP	da A 25 (San Filomena) a S.S. 16 (Pescara)
696	DEL PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO (3)	0,000	46,400	46,400	46,400	P	da svincolo Torninparte (A24) a innesto SS5 (Celano)
696 dir	VESTINA (4)	0,000	8,490	8,490	8,490	IP	intero percorso
				totale	**984,233**		

(*) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 17,300 da A24 (Svincolo di Mandela) a confine Regione Abruzzo

(**) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 18,868 da Regione Abruzzo a S.S. 4 (Bivio per San Giusta)

(***) Il percorso di interesse nazionale interessa anche la regione Lazio per km 2,350 da confine Regione Abruzzo a Sora

(1) Il tratto di S.S. 17 dal km 83,900 al km 88,297, in comune con la S.S.5, è assegnato al percorso di quest'ultima

(2) La S.S. 684 è costituita dal tratto di Tangenziale Sud di L'Aquila di km 3,590 realizzato e gestito dall'ANAS.

(3) Comprende: tratto ex S.S.584, dallo svincolo di Torninparte (A24) fino all'innesto con la S.P. 102 (Le Crocette); S.P. 102 di Campo Felice; collegamento Campo Felice - La Brecciara (da realizzare); S.C. della Brecciara; tratto ex S.S. 5bis da innsto con la S.C. della Brecciara (Rocca di Cambio) a innesto con la S.S. 5 oltre Celano

(4) ex 5 bis DIR

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE ABRUZZO - ALLEGATO B**

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Intero Percorso o Tratto
5	VIA TIBURTINA VALERIA (1)	70,000	98,200	28,200	da S.S. 5 Quater (Carsoli) a S.S. 5 Quater (Tagliacozzo)
5	VIA TIBURTINA VALERIA (2)	216,600	232,900	16,300	da R.A. 12 Chieti - Pescara a S.S. 16 (Pescara)
5 Bis	VESTINA SARENTINA	0,000	22,000	22,000	da Rocca di Cambio a innesto SS 17 presso L'Aquila
5 Quater Dir	DEL CASELLO DI TAGLIACOZZO	0,000	1,900	1,900	intero percorso
5 Dir.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,150	6,150	intero percorso
5 Racc.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,050	6,050	intero percorso
16 Bis	ADRIATICA	0,000	19,030	19,030	intero percorso
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	68,592	83,900	15,308	tratto sotteso alla SS 153
17 Bis	DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE	0,000	76,200	76,200	Intero percorso
17 Bis Dir A	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
17 Bis Dir B	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	1,800	1,800	Intero percorso
17 Bis Dir C	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
17 Ter	DELL'APPENNINO ABRUZZESE	0,000	3,800	3,800	Intero percorso
80 Dir.	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	5,542	5,542	Intero percorso
81 Dir.	PICENO APRUTINA	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
82	DELLA VALLE DEL LIRI	0,000	47,777	47,777	Intero percorso
83	MARSICANA	0,000	75,815	75,815	da inn. SS 5 a inn. SS 158
84	FRENTANA	0,000	50,343	50,343	da inn. SS 17 a Casoli
84	FRENTANA	57,343	90,340	32,997	da inn. SS 652 a inn. SS 16
86	ISTONIA	64,884	140,040	75,156	Intero tratto regionale
151	DELLA VALLE DEL TAVO	0,000	18,895	18,895	Intero percorso
259	VIBRATA	0,000	27,670	27,670	Intero percorso
261	SUBEQUANA	0,000	35,710	35,710	Intero percorso
262	DI CAMPLI	0,000	37,020	37,020	Intero percorso
262/DIR	DI CAMPLI	0,000	6,020	6,020	Intero percorso
263	DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	0,000	66,150	66,150	Intero percorso
363	DI GUARDIAGRELE	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
364	DI ATESSA	0,000	47,700	47,700	Intero percorso
365	DI BISENTI	0,000	34,600	34,600	Intero percorso
437	DELL'AREMOGNA	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
437/DIR	DELL'AREMOGNA	0,000	0,520	0,520	Intero percorso
471	DI LEONESSA	50,400	62,113	11,713	Intero tratto regionale
479	SANNITE	0,000	59,558	59,558	Intero percorso
487	DI CARAMANICO TERME	0,000	60,800	60,800	Intero percorso
491	DI ISOLA DEL GRAN SASSO	0,000	31,200	31,200	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	0,000	9,660	9,660	Intero tratto regionale
520	DEL CERASO	0,000	4,200	4,200	Intero percorso
524	LANCIANO FOSSA CESIO	0,000	13,930	13,930	Intero percorso
538	MARRUCINA	0,000	24,775	24,775	Intero percorso
539	DI MANOPPELLO	0,000	25,970	25,970	Intero percorso
553	DI ATRI	0,000	40,900	40,900	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	0,000	26,400	26,400	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	49,571	63,871	14,300	Intero tratto regionale
579	PALENTINA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
584	DI LUCOLI	0,000	20,400	20,400	da innesto SS17 presso Ponte di Peschio a innesto SS 696 del Prco Regionale Sirente - Velino presso Le Crocette
602	DI FORCA DI PENNE	0,000	59,007	59,007	Intero percorso
614	DELLA MAIELLETTA	0,000	21,290	21,290	Intero percorso
615	DI MONTE LUCO	0,000	11,050	11,050	Intero percorso
615 dir	DI MONTE LUCO	0,000	2,250	2,250	Intero percorso
649	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	15,437	15,437	Intero percorso
649 Dir.	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
656	VAL PESCARA CHIETI	0,000	5,920	5,920	Intero percorso
656 Dir.	VAL PESCARA CHIETI	0,000	4,900	4,900	Intero percorso
			totale	**1.286,413**	

(1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva iniziale della S.S. 5 erroneamente indicata al km 71,456, che non corrisponde all'effettivo confine tra le Regioni Lazio e Abruzzo esattamente individuato al km 65,000.

(2) Con Decreto Ministeriale 4 febbraio 1993 G.U. 10 marzo 1993 n° 57 il tratto compreso tra i km 216.600 e 232.900 è stato declassificato a Strada Comunale

05A07024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2005.

Limiti quantitativi di sigarette importabili dalla Slovenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, contenente armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Vista la direttiva 69/169/CEE come modificata dalla direttiva 94/4/CEE, del 14 febbraio 1994, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1996, contenente il regolamento recante le norme per l'esenzione dei diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;

Visto l'atto di adesione della Slovenia al Trattato dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Visto, in particolare, l'art. 24 del suddetto atto di adesione nella parte in cui stabilisce che «gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto stesso si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati»;

Considerato che l'allegato XIII, punto 6 Fiscalità prevede sino al 31 dicembre 2007, un'apposita deroga per la Slovenia relativamente all'applicazione dell'accisa minima globale di 64 euro sul prezzo di vendita al minuto per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta;

Atteso che al secondo capoverso del suddetto punto 6 viene altresì previsto che gli Stati membri, previa informazione della Commissione, possono per tutto il periodo di tale deroga mantenere sui quantitativi di sigarette da introdurre dalla Slovenia nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai Paesi terzi;

Considerato che lo Stato italiano ha ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà, in considerazione della necessità di non danneggiare pesantemente gli esercenti che confinano con il territorio della Slovenia nel graduale processo di armonizzazione della tassazione delle sigarette;

Vista la nota 13741 del 19 novembre 2004, con la quale la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha informato la Commissione sull'intendimento dell'Italia di avvalersi, nei confronti della Slovenia, della facoltà di cui al punto 6, secondo capoverso dell'allegato XIII del predetto atto di adesione:

Determina:

I soggetti provenienti dalla Slovenia possono introdurre nel territorio italiano, in esenzione d'imposta, sigarette destinate al consumo personale nel limite di 200 pezzi.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

05A07153

DECRETO 13 luglio 2005.

Variazione di prezzo di varie marche di sigari di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della dìrettiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di produzione nazionale, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di produzione nazionale, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B)* allegata al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilite dalla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale è variato come segue:

TABELLA *B)*

SIGARI
Marche di produzione nazionale

Sigari naturali		Da € kg conv.le	A € kg conv.le	Pari a € confezione
Toscanelli	Confezione da 5 pezzi	120,00	128,00	3,20
Toscanello speciale	Confezione da 5 pezzi	168,00	176,00	4,40
Toscani	Confezione da 5 pezzi	188,00	196,00	4,90
Toscani extravecchi	Confezione da 5 pezzi	212,00	220,00	5,50
Toscano antica riserva	Confezione da 2 pezzi	350,00	370,00	3,70
Toscano antica riserva	Confezione da 10 pezzi	350,00	370,00	18,50
Toscano Garibaldi	Confezione da 5 pezzi	160,00	168,00	4,20
Toscano originale	Confezione da 2 pezzi	460,00	480,00	4,80
Toscano originale selected	Confezione da 10 pezzi	1.000,00	1.060,00	53,00
Toscano originale selected	Confezione da 30 pezzi	1.000,00	1.060,00	159,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 67

05A07152

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2005.

Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, che prevede, nell'ambito della documentazione da inviare al Ministero della salute per ottenere l'autorizzazione all'importazione di una specialità medicinale registrata all'estero, la richiesta da parte del medico curante di un quantitativo corrispondente ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;

Ritenuto necessario assicurare la continuità del trattamento terapeutico nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che possa venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci richiesti;

Visto l'art. 27, comma 1, lettera *f)* della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 11 febbraio 1997, richiamato nelle premesse, è apportata la seguente modifica:

All'art. 2, comma 1, lettera *e)* la parola «trenta» è sostituita da «novanta».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156

05A07026

DECRETO 21 giugno 2005.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Altissima», in comune di Vinadio, in «Sant'anna - Sorgente Rebruant» - società Fonti di Vinadio S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 9 marzo 2005, integrata con nota datata 6 giugno 2005, con la quale la società Fonti di Vinadio S.r.l., con sede in Vinadio (Cuneo), ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Altissima» che sgorga dalla sorgente Rebruant nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Vinadio (Cuneo) in «Sant'Anna Sorgente - Rebruant»;

Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3410, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Altissima»;

Vista la determinazione n. 68 del 28 aprile 2003 del responsabile del Centro di costo della provincia di Cuneo con la quale il permesso di ricerca dell'acqua minerale Altissima è stato accordato alla società Fonti di Vinadio S.r.l.;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Altissima» che sgorga dalla sorgente Rebruant nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Vinadio (Cuneo) in «Sant'Anna - Sorgente Rebruant».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06891

DECRETO 27 giugno 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Oropa», in Biella.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Oropa» di Biella in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 maggio 2005 ha ritenuto di dover esaminare, preliminarmente, la certificazione analitica prodotta relativamente alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, pervenuto in data 21 giugno 2005, favorevole in merito alla certificazione analitica dei parametri suddetti;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Oropa» di Biella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Valle Verde», in Gimignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che, la Div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 1574977 del 27 gennaio 2005, esaminata la relazione di mancata ispezione, redatta da un revisore di questo Ufficio nei confronti della società sottoelencata, ha invitato questa Direzione a sciogliere l'ente senza nomina di commissario liquidatore, in base al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Valle Verde», con sede in Gimignano, costituita per rogito notaio Bisantis Gaetano in data 10 luglio 1987, reperto-

rio n. 122670, iscritta al n. 01651690792 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro; BUSC n. 2526.

Catanzaro, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A06689

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Costa Ionica», in Sellia Marina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che, la Div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 1576916 del 12 maggio 2005, esaminato il verbale di accertamento redatto da un ispettore di questo Ufficio nei confronti della società sottoelencata, ha invitato questa Direzione a sciogliere l'ente senza nomina di commissario liquidatore, in base al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Costa Ionica», con sede in Sellia Marina, costituita per rogito notaio Maria Grazia Silvana Gemini in data 6 aprile 1987, repertorio n. 32911, iscritta al n. 01643470790 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro; BUSC n. 2452.

Catanzaro, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A06688

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Vulcano», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che, la Div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 1576918 del 12 maggio 2005, esaminato il verbale di ispezione, redatto da un revisore di questo Ufficio nei confronti della società sottoelencata, ha invitato questa Direzione a sciogliere l'ente senza nomina di commissario liquidatore, in base al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Vulcano», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Antonio Ruscio in data 27 maggio 1986, repertorio n. 11.298, iscritta al n. 01604270791 del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro; BUSC n. 2344.

Catanzaro, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A06687

DECRETO 21 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Ambiente 2000», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 2 novembre 2004, dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Preso atto della nota n. 1565956/P del 13 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Ambiente 2000», con sede in Vibo Valentia, via della Pace, 24, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Vibo Valentia, repertorio n. 77534 in data 5 marzo 2001, posizione B.U.S.C. n. 3293/297655, registro delle società n. 155583 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia del 23 marzo 2001.

Vibo Valentia, 21 giugno 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A06794

DECRETO 24 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euro Trasporti Costruzioni Servizi piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visti l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile, l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Viste e richiamate, anche per l'effetto motivatorio, le risultanze di cui al verbale ispettivo del 26 aprile 2005 acquisito al fascicolo della cooperativa, depositato presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative datato 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Decreta:

La società cooperativa «Euro Trasporti Costruzioni Servizi piccola società cooperativa a responsabilità limitata», via Papa Giovanni XXIII n. 162-1, Albenga (Savona) - B.U.S.C. n. 1193/293153 - codice fiscale n. 01272150093 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

A espressa e motivata domanda di creditori e/o altri interessati da presentarsi a questa Direzione provinciale del lavoro nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, l'emanato decreto potrà essere convertito, se ritenuta fondata la domanda, in decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore.

L'odierno provvedimento è ricorribile, per soli motivi di legittimità, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica, per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alternativamente è proponibile, entro il termine perentorio di centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Savona, 24 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

05A06666

DECRETO 24 giugno 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 2119 del 4 marzo 2005 con il quale è stata rinnovata la Commissione provin-

ciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro;

Vista la nota n. 32098 del 10 aprile 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali designa, quale membro effettivo la dott.ssa Maria Giovanna Cassiano — coordinatore amm.vo — in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi di Cosenza in sostituzione del dott. Scarfone Gianfranco;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Decreta:

La dott.ssa Maria Giovanna Cassiano è nominata membro effettivo della «Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo determinato, temporaneamente sospesi dal lavoro», in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Catanzaro, 24 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A06665

DECRETO 27 giugno 2005.

Ricostituzione, presso l'I.N.P.S. di Reggio Calabria, della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 2/99 del 10 marzo 1999 col quale è stata ricostituita la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della C.I.S.O.A. e di stabilirne un termine di durata che, non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio in analogia con gli altri organi operanti presso l'I.N.P.S.;

Interpellate le organizzazioni attualmente componenti dell'organismo;

Ritenuto di dover confermare, quali più rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni prima citate, anche a seguito della valutazione dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le richieste inoltrate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché agli enti previsti dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Reggio Calabria la commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria - Presidente;

dott. Scopelliti Pasquale - Componente supplente

direttore *pro-tempore* dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria - Componente effettivo;

dott. Nicolò Antonino, rappresentante I.N.P.S. di Reggio Calabria - Componente supplente;

dott. Ciancia Angelo, rappresentante ex Ministero agricoltura e foreste attuale Ministero per le politiche agricole - Componente effettivo;

sig. Camera Antonio, rappresentante ex Ministero agricoltura e foreste attuale Ministero per le politiche agricole - Componente supplente;

sig. Carbone Raffaelangelo, rappresentante C.G.I.L. - Componente effettivo;

sig. Raschellà Damiano, rappresentante C.G.I.L. - Componente supplente;

sig. Dimasi Rocco Biagio, rappresentante C.I.S.L. - Componente effettivo;

sig.ra Corigliano Maria Francesca, rappresentante C.I.S.L. - Componente supplente;

dott. Merlino Antonino, rappresentante U.I.L - Componente effettivo;

signr Modafferi Antonio, rappresentante U.I.L - Componente supplente;

dott. Crea Domenico, rappresentante Unione provinciale agricoltori - Componente effettivo;

sig.ra Martino Carmela, rappresentante Unione provinciale agricoltori - Componente supplente;

sig. Gattuso Domenico, rappresentante Confederazione italiana agricoltori - Componente effettivo;

sig. Marrapodi Antonio, rappresentante Confederazione italiana agricoltori - Componente supplente;

sig. Esposito Erminio, rappresentante Federazione provinciale CC.DD. - Componente effettivo;

sig. Pedà Maurizio, rappresentante Federazione provinciale CC.DD. - Componente supplente.

Art. 3.

La C. I. S. O.A. come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 27 giugno 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A06834

DECRETO 28 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Boscarello S.r.l.», in Brognaturo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 20 giugno 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa agricola Boscarello S.r.l», con sede in Brognaturo (Vibo Valentia) via Indipendenza, 1, costituita per rogito del notaio Filippo Magurno in Serra San Bruno, repertorio n. 105 in data 27 giugno 1981, posizione B.U.S.C. n. 1757/184763, registro delle società n. 608 presso il tribunale di Vibo Valentia del 20 luglio 1981.

Vibo Valentia, 28 giugno 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A06793

DECRETO 28 giugno 2005.

Sostituzione di un rappresentante dell'ordine dei consulenti del lavoro, quale componente supplente della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti i propri decreti di costituzione della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia del 18 novembre 2004 e di modifica del 22 marzo 2005;

Vista la richiesta di sostituzione operata dal Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro del proprio rappresentante supplente;

Decreta:

La sostituzione del rappresentante dell'ordine dei consulenti del lavoro quale componente supplente della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, di Paola Maschietto con Loris Zanellato.

Venezia-Mestre, 28 giugno 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A06796

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2005.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, con attività svolte per almeno il 75% in aree obiettivo 1 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 28 ottobre 2003, 9 dicembre 2003 e 9 novembre 2004 riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5 % fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 12.642.065,00 ripartita in € 5.638.150,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 7.003.915,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 7/6 Protocollo N. 3152/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3152/E del 31/01/2003 Comitato del 28/10/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2023 ITEA SATURN - Sicurezza nelle reti Voice over IP - SIRVOIP

  Inizio: 01/07/2003

  Durata Mesi: 20

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 15/04/2003
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Italtel S.p.A.

  SETTIMO MILANESE (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.140.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 593.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 547.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 412.000,00	€ 444.000,00	€ 856.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 181.000,00	€ 103.000,00	€ 284.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 593.000,00	€ 547.000,00	€ 1.140.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7/6 Protocollo N. 3152/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	402.550,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	628.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7/6 Protocollo N. 3155/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3155/E del 31/01/2003 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2365 MEDEA+ T126 BLUEBERRIES

  Inizio: 01/07/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 15/04/2003
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

  YOGITECH S.R.L.
  Viareggio (LU)

- Costo Totale ammesso Euro 5.552.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.216.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.336.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.113.000,00	€ 2.272.000,00	€ 4.385.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 367.000,00	€ 0,00	€ 367.000,00
Non Eleggibile	€ 736.000,00	€ 64.000,00	€ 800.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.216.000,00	€ 2.336.000,00	€ 5.552.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7/6 Protocollo N. 3155/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 2.031.300,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro 3.053.500,00

<u>**Sezione D - Condizioni Specifiche**</u>

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3612/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3612/E del 27/01/2004 Comitato del 09/11/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 3187 CELTIC - IMAGES - Integrated multimedia architectures for next generation services

Inizio: 01/05/2004

Durata Mesi: 32

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 27/01/2004

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italtel S.p.A.
SETTIMO MILANESE (MI)

ITS S.p.A. - Information Technology Services
TORRE DEL GRECO (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIP. ING. ELETTRICA
Palermo (PA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - DIP. DI INFORMATICA E SISTEMISTICA
Roma (RM

Università del Sannio - RCOST CENTRO DI RICERCHE SULLE TECNOLOGIE DEL SOFTWARE
BENEVENTO (BN)

• Costo Totale ammesso Euro 7.366.700,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.373.700,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.993.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.370.600,00	€ 1.655.500,00	€ 6.026.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.003.100,00	€ 337.500,00	€ 1.340.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.373.700,00	€ 1.993.000,00	€ 7.366.700,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3612/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.204.300,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	3.322.365,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A06928

DECRETO 27 giugno 2005.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentati dalla «Selene S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 4740 presentato dalla «Selene S.p.a.», per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4740 presentato dalla «Selene S.p.a.» così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003, il quale ha riconosciuto l'ulteriore agevolazione per la collaborazione con enti pubblici/università;

Vista la nota della MPS Banca per l'Impresa del 9 marzo 2005, pervenuta in data 16 marzo 2005, prot. n. 2955;

Tenuto conto di quanto riportato nella nota del 9 marzo 2005, questo Ministero non ravvisa l'opportunità di riconoscere l'ulteriore agevolazione per la collaborazione con enti pubblici/università;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4740 presentato dalla «Selene S.p.a.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 4740 presentato dalla «Selene S.p.a.» per effetto del presente decreto è diminuito di € 66.992,00, conseguentemente il credito agevolato è aumentato di € 66.992,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4740 del 15/02/2001 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Modifica di substrati poliolefinici per l''ottenimento di un materiale che possa essere trasformato in un film ad elevata elasticità per l''impiego nel settore dell''imballaggio secondario e terziario.

Inizio: 16/05/2001

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Selene S.p.A.
PONTETETTO (LU)

- Costo Totale ammesso Euro 669.920,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 419.790,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 250.130,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 419.790,00	€ 250.130,00	€ 669.920,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 419.790,00	€ 250.130,00	€ 669.920,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	175.963,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	422.941,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A06774

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2005.

Integrazione della delega di funzioni conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato dott. Paolo Uggè.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di Enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del Prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e trasporti;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il proprio decreto 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 182 del 7 agosto 2003, con il quale ha conferito al Sottosegretario Paolo Uggè, la delega all'esecuzione delle competenze relative alla materia della Direzione dell'autotrasporti di persone e cose nonché la Presidenza della consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto ministeriale 228G/TT del 6 febbraio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina dell'on. Paolo Uggé a Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di confermare nell'attuale mandato governativo, la delega già conferita al dott. Paolo Uggè con il richiamato decreto 12 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, il Sottosegretario di Stato dott. Paolo Uggè, è delegato, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri, all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico in materia di trasporto di persone e cose.

Il Sottosegretario di Stato dott. Paolo Uggè è altresì delegato a presiedere la Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto ministeriale 2284/TT del 6 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito delle competenza indicate dall'art. 1, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, il dott. Paolo Uggè è delegato alla firma degli atti, ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro, nonché con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 7

05A06989

DECRETO 6 maggio 2005.

Integrazione della delega di funzioni conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81 concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Norme di organizzazione del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del Prof. Ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Viste le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte con i seguenti decreti ministeriali:

7 agosto 2001 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2001 - serie generale - n. 255), recante la delega «a condurre le trattative con le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise, per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie»;

26 luglio 2002, (*Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2002 - serie generale - n. 227), con il quale la delega suindicata è stata estesa alle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria;

20 gennaio 2003, (*Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2003 - serie generale - n. 100) recante la delega all'esercizio delle attribuzioni sulle materie di competenza della «Direzione generale delle reti» del Dipartimento per il coordinamento delle sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

24 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2003 - serie generale - n. 83) recante la delega «alla sottoscrizione del documento per la revisione del protocollo d'intesa per la razionalizzazione e l'efficientamento della relazione ferroviaria Matera-Bari»;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 2005, n. 4596 con il quale le deleghe già conferite al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte sono state adeguate in riferimento al riordinamento dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recato dal sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina dell'on. Guido Viceconte a Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di confermare, nell'attuale mandato governativo, la delega già conferita all'on. Guido Viceconte, da ultimo, con il richiamato decreto 8 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali, è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

atti inerenti lo sviluppo del territorio e del sistema delle città, anche attraverso processi di valorizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale;

sistemi idrici dell'italia peninsulare ed insulare;

trattazione delle iniziative volte alla stipula delle intese con i Ministri che partecipano ai programmi di cooperazione per lo sviluppo del sistema delle infrastrutture, con riferimento al Corridoio europeo VIII.

2. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte è altresì delegato, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri, all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico in materia di servizi di trasporto pubblico espletati dalle Ferrovie Apulo Lucane e dalle Ferrovie del Sud-Est.

Art. 2.

Nell'-ambito delle competenze individuate dall'art. 1, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on. Guido Viceconte è delegato alla firma dei relativi provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 6

05A06990

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Canguro società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cooperativa edilizia Canguro società cooperativa a responsabilità limitata»» con sede in Roma, costituita in data 5 settembre 1974, con atto a rogito del notaio dott. Misurale Alberto di Roma, R.E.A. n. 395261, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecie* del codice civile e il dott. La Rosa Otello, nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina 364, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06766

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.TRA.S.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.TRAS.» con sede in Roma, costituita in data 6 settembre 1990, con atto a rogito del notaio dott. D'Emilio Luciano di Roma, n. 9715/90 registro società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecie* del codice civile e il dott. La Rosa Otello, nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06767

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnoservizi soc. coop. a r.l.», in Tursi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commisario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnoservizi soc. coop. a r.l.», con sede in Tursi (Matera), costituita in data 25 maggio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Laporta Eugenio di Pisticci (Matera), n. REA 47532, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Tirico Dante, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06765

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «LA-SA soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi comprsi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «LA-SA Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 22 maggio 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Elvira Belleli di Roma, n. 8342/91 registro società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecie* del codice civile e la dott.ssa Tirico Maddalena, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Roma, via Tiburtina 364, ne è nominata commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06763

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Apriliana Trasporti a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Apriliana Trasporti a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 19 marzo 1996 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Valente di Aprilia (Latina), REA n. 109750, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Foglietta Luca, nato a Roma il 18 agosto 1970, con studio in Roma, via Alessandria n. 153 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06768

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ibiscus cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in S. Giorgio a Cremano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ibiscus cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita in data 12 maggio 1977, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, REA n. 306757, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939, con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06769

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Folgore», in Santa Margherita di Savoia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «La Folgore» con sede in Santa Margherità di Savoia (Foggia) è stata sciolta ai sensi dell'art 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992 e il rag. Giovanni Battista De Muzio, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore rag. Giovanni Battista De Muzio è deceduto;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli 26/7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Folgore», con sede in Santa Marghertta di Savoia (Foggia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 24 gennaio 2001, in sostituzione del rag. Giovanni Battista De Muzio, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06764

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Marino Carboni», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Marino Carboni» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Massimo Seri;

Vista la relazione dei commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Massimo Seri, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Marino Carboni» con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06973

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricampania società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in San Pietro al Tanagro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricampania società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in San Pietro al Tanagro (Salerno), costituita in data 30 settembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Buonocore Ermanno di Salerno, REA n. 329985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mantovano Roberto, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06770

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edificatrice gli alberi», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti coo-

perativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice gli alberi», con sede in Prato, costituita in data 24 aprile 1981 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Rolfo di Prato, REA n. 305665, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mantovano Roberto, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Follonica (Grosseto), via Manzoni, 27 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 10 giugno 2005 per chiusura degli sportelli dalle ore 8 alle ore 12.

Motivazioni.

1. L'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo ha comunicato, con nota prot. 720 del 7 giugno 2005 successivamente confermata con comunicazione del 21 giugno 2005, che il giorno 10 giugno 2005 gli sportelli del servizio Pubblico registro automobilistico del predetto Ufficio sono rimasti chiusi al pubblico dalle 8 alle 12 per assemblea del personale indetta dalle R.S.U..

La Procura generale della Repubblica con nota 5086 dell'8 giugno 2005 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 27 giugno 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A07007

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005.

Attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Istanza per il rilascio del certificato attestante che le entità di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, hanno scelto di essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.*

1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.

L'istanza può essere presentata dai soggetti, non inclusi nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, ai quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diversi da:

a) una persona giuridica;

b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005:

gli enti non commerciali privi di personalità giuridica, quali, in particolare, i comitati, le associazioni, le fondazioni;

le società semplici e i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ricomprese tra i soggetti equiparati alle società semplici le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

gli organismi di investimento italiani in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

i trust, costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attività commerciale, con la sede di amministrazione o l'oggetto principale dell'attività in Italia.

1.2. Modalità di presentazione dell'istanza.

L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.

1.3. Requisiti dell'istanza.

L'istanza deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:

A. nome e cognome o denominazione, domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto;

B. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale o del trustee;

C. domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;

D. comunicazione che il soggetto sceglie di essere trattato, ai fini del decreto legislativo n. 84 del 2005, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

E. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

che il soggetto è fiscalmente residente in Italia, ovvero che la sede di amministrazione del trust o l'oggetto principale dell'attività è situato in Italia;

che il soggetto è una entità diversa da:

a) una persona giuridica;

b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

c) un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

la natura giuridica del soggetto;

gli estremi identificativi dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento;

F. sottoscrizione del rappresentante legale o negoziale o del trustee.

La mancata sottoscrizione è sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte della direzione regionale.

L'istanza può altresì indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte della direzione regionale.

2. *Adempimenti dell'Agenzia delle entrate.*

2.1. Termini e modalità di comunicazione.

La direzione regionale competente accoglie o respinge l'istanza e notifica il relativo provvedimento, scritto e motivato, all'interessato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza alla stessa direzione, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3.

La notifica è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.2. Accoglimento dell'istanza.

In caso di accoglimento dell'istanza, la direzione regionale competente dell'Agenzia delle entrate rilascia all'interessato, in unico originale, un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio, attestante che il soggetto ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

3. *Validità dell'opzione.*

3.1. Effetti e validità del certificato.

Il certificato rilasciato dall'Agenzia produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.

Il rilascio del certificato consente al soggetto di essere trattato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE, a condizione tuttavia che le circostanze e i presupposti in base ai quali è stato rilasciato il certificato da parte dell'Agenzia non si siano nel frattempo modificati.

In tale evenienza, il soggetto dovrà integrare l'istanza già prodotta, comunicando alla direzione regionale, con le modalità di cui al punto 1.2, tutti i mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto verificatisi successivamente alla presentazione dell'istanza.

3.2. Revoca del provvedimento di rilascio del certificato disposta dall'Agenzia.

Il provvedimento è revocato dall'Agenzia delle entrate ove, in sede di controllo, risulti:

l'insussistenza di fatti e circostanze dichiarati dal soggetto nell'istanza;

la sopravvenienza di fatti e circostanze influenti ai fini del rilascio del certificato.

3.3. Revoca del provvedimento di rilascio del certificato a richiesta dell'entità.

La revoca può essere disposta dall'Agenzia a richiesta del soggetto, il quale comunica:

il venir meno dei presupposti per il rilascio del certificato;

che non intende più essere trattato come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

3.4. Effetti della revoca.

Il provvedimento, d'ufficio o a richiesta, di revoca della validità del certificato è notificato al soggetto secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La validità del certificato cessa a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di revoca all'interessato.

Il certificato originale rilasciato dall'Agenzia deve essere restituito all'ufficio emittente entro quindici giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca.

Il soggetto ha altresì l'obbligo di dare immediatamente comunicazione della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve pagamenti di interessi.

4. *Approvazione degli schemi di istanza e di certificato di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005.*

4.1. Approvazione dello schema di istanza per il rilascio del certificato.

È approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.

4.2. Approvazione dello schema di certificato.

È approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto al punto 2.2 e riportato come allegato 2 al presente provvedimento, attestante che l'entità ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Motivazioni

La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 84 del 2005, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. A tal fine, stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione all'autorità competente del proprio Stato degli elementi informativi rilevati in occasione delle operazioni di pagamento di interessi.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005 individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore.

Tra i soggetti rientra una categoria residuale di entità, definite al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005, cui è conferita la facoltà di esercitare l'opzione per essere trattate, ai sensi del comma 4, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

L'esercizio dell'opzione costituisce oggetto di apposita istanza, da presentare all'Agenzia delle entrate, la quale, in caso di accoglimento, rilascia un certificato. L'opzione inoltre può essere revocata dall'Agenzia delle entrate, d'ufficio o a richiesta dell'entità.

Il presente provvedimento dà attuazione al dispositivo contenuto nel citato art. 1, comma 4, che demanda al direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità da seguire per il rilascio e la revoca del certificato.

Riferimenti normativi:

a) disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, recante disposizioni sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»;

decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;

decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;

art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005;

b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate - art. 5, comma 1; art. 6, comma 1;

c) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

All'Agenzia delle entrate
Direzione regionale del ....

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio , del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004: modalità per il rilascio e la revoca del certificato attestante che le entità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 84 del 2005 hanno scelto di essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE

__l __ sottoscritt____________________________ nato/a a ___________________________

(Prov. ___), il ______________________ e residente a ______________________ (Prov. ___)

in via/piazza ____________________________________ (C.A.P.______), domicilio fiscale a

_____________________ (Prov. ___) in via/piazza ___________________________________

(C.A.P.______), C.F. ____________________________________, telefono _______________,

fax _________________ , indirizzo *e-mail* ____

nella qualità di rappresentante legale/negoziale/trustee dell'entità_________________________

____avente domicilio fiscale a

________________________ (Prov. ___), in via/piazza ______________________________

________________________(C.A.P. ______), C.F. ________________________________,

comunica che l'entità sceglie di essere trattata, ai fini del decreto legislativo n. 84 del 2005 come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

1) l'entità ____ è fiscalmente residente in Italia/ ha la sede di amministrazione o l'oggetto principale dell'attività in Italia;

2) è diversa da:
   a) una persona giuridica;
   b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
   c) un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

3) ha la natura giuridica di

- ☐ comitato
- ☐ associazione
- ☐ fondazione
- ☐ altro ente non commerciale privo di personalità giuridica (specificare la natura giuridica: ______________________________)
- ☐ società semplice
- ☐ società di fatto equiparata alle società semplici ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non avente per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- ☐ associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, equiparata alle società semplici ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- ☐ organismo di investimento in valori mobiliari non autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE
- ☐ *trust* non esercente attività commerciale

4) l'atto costitutivo e lo statuto o il regolamento dell'entità è stato elaborato nella forma di

- ☐ Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di ____________________ il ______________ al N.__________ della Serie__________
- ☐ Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di ______________________ il _____________ al N.__________ della Serie__________
- ☐ Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di ____________________ il ______________ al N.__________ della Serie__________

e sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto/regolamento mediante i seguenti atti:____

Le comunicazioni della Direzione regionale dovranno essere effettuate al seguente domicilio: ____
____

☐ Variazione dell'istanza presentata il_______________________________
(nel caso di comunicazione di variazione dei dati, barrare la casella e indicare la data in cui l'istanza è stata consegnata a mano o spedita tramite servizio postale)

....	....
(luogo e data)	(il dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale/negoziale/trustee in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali

- *I dati sopra riportati sono prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, e devono essere conferiti obbligatoriamente ai fini del rilascio e/o della revoca del certificato attestante l'equiparazione ad un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).*
- *I dati acquisiti verranno trattati, anche con modalità informatizzate, con logiche pienamente rispondenti alle finalità perseguite e non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati.*
- *L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; l'Agenzia può avvalersi di soggetti nominati "responsabili" e, in tal caso, a propria cura conserva l'elenco dei responsabili che può essere esibito su richiesta degli interessati.*
- *Presso la direzione regionale cui ha presentato l'istanza, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, potrà accedere ai propri dati personali, per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.*
- *L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.*

ALLEGATO 2

[Logo dell'Agenzia delle entrate]

Certificato ai fini del trattamento come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") Articolo 4(3) della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Certificate for treatment as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") Article 4(3) of COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments

Il presente certificato potrà essere utilizzato solo in originale (con esclusione di copie)
Only the original certificate may be used (no copies)

1. Identificazione e indirizzo dell'entità – *Identification and address of the entity*

1.1.a) Denominazione/nome e cognome dell'entità – *Name/full name of the entity*

1.1.b) Codice di identificazione fiscale – *Tax identification number*

1.2. Indirizzo completo dell'entità – *Complete address of the entity*

2. *CERTIFICAZIONE* - CERTIFICATION

Certifico che l'entità sopra nominata ha esercitato l'opzione di cui all'Articolo 4(3) della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, per essere trattata come OICVM ai fini della Direttiva medesima.

Il presente certificato produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato rilasciato, a condizione che non sia revocato dall'autorità fiscale direttamente o a richiesta dell'entità, la quale avrà in tal caso l'obbligo di dare immediatamente comunicazione della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve pagamenti di interessi.

I certify that the entity named above has exercised the option under Article 4(3) of the Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments to be treated as a UCITS for the purposes of that Directive.

This certificate will remain valid for a five year period from the date in which it has been issued, unless revoked by the fiscal authority either directly or at the request of the entity, which will then be liable immediately to report the revocation to any economic operator from which it receives interest payments .

Firmato-*Signed*
Data-*Date*
Qualifica-*Position*

[nome, cognome e indirizzo dell'autorità competente per il rilascio del certificato]
[timbro dell'autorità competente]

05A07113

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005.

Attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche ovvero a entità residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato, a cui è applicabile l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Definizioni.*

Ai fini del presente provvedimento il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, concernente l'attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è denominato nel seguito «decreto legislativo».

2. *Soggetti tenuti alle comunicazioni.*

2.1 Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo sono tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto:

a) le banche, le società di intermediazione mobiliare, Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato;

b) ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga interessi o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato di cui all'allegato *B* del predetto decreto legislativo;

c) le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

d) le entità, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, che hanno esercitato l'opzione ai sensi del successivo comma 4, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:

1) una persona giuridica;

2) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

3) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

e) le entità, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo che non hanno esercitato l'opzione di cui al successivo comma 4 dello stesso decreto.

2.2 I soggetti, di cui al punto 2.1, effettuano le comunicazioni sia se agiscono come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi: i soggetti, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, con riferimento al momento in cui pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo; i soggetti, di cui alla lettera *e)*, con riferimento al momento stesso in cui l'entità riceve un pagamento di interessi, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo.

3. *Oggetto delle comunicazioni.*

3.1 Sono oggetto di comunicazione:

a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, il nome, il cognome, l'indirizzo e la residenza del beneficiario effettivo determinati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo;

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre alle informazioni di cui alla precedente lettera *a)*, il codice fiscale, attribuito dallo Stato membro di residenza fiscale, o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, e comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo;

c) il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti, indicati al punto 2.1, che effettuano la comunicazione;

d) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;

e) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, determinati nel seguente modo:

1) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;

2) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, e *d)* del decreto legislativo, l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;

3) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo, l'intero ammontare della distribuzione;

4) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;

5) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità, la denominazione, l'indirizzo dell'entità medesima.

4. *Modalità e termini di comunicazione.*

4.1 I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet.

4.2 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile.

4.3 Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto nell'allegato tecnico al presente provvedimento.

4.4 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 3 è fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuita-

mente dall'Agenzia delle entrate al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle specifiche riportate nell'allegato tecnico al presente provvedimento.

5. *Ricevute.*

5.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

5.2 Gli esiti, di cui al precedente punto 5.1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti.

5.3 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel secondo le modalità descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

5.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

A tal fine, stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione all'autorità competente del proprio Stato degli elementi informativi rilevati in occasione delle operazioni di pagamento di interessi.

L'art. 1 del predetto decreto legislativo individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore; l'art. 5 individua le informazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, mentre l'art. 6 attribuisce al direttore dell'Agenzia la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la comunicazione delle informazioni.

Sulla base delle predette definizioni, il presente provvedimento stabilisce le modalità, esclusivamente telematiche, e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative agli interessi, nonché la struttura ed il formato dei dati contenuti nel file di trasmissione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68; comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;

b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

c) disciplina normativa di riferimento:

direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;

legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»;

decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;

decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

TRACCIATO RECORD DI TESTA - AGENTE PAGATORE						
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre **"0"**
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre **"DRISP"**
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre **"28"**
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Agente Pagatore)						
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	83	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
8	84	123	40	Comune di nascita	AN	
9	124	125	2	Provincia di nascita	AN	
10	126	127	2	Codice ISO dello Stato di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)						
11	128	187	60	Denominazione	AN	
12	188	227	40	Comune della sede legale	AN	
13	228	229	2	Provincia della sede legale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE						
14	230	245	16	Codice fiscale del Rappresentante	AN	
15	246	271	26	Cognome del Rappresentante	AN	
16	272	296	25	Nome del Rappresentante	AN	
17	297	304	8	Data di nascita del Rappresentante	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
18	305	344	40	Comune di nascita del Rappresentante	AN	
19	345	346	2	Provincia di nascita del Rappresentante	AN	
20	347	348	2	Codice ISO dello Stato di nascita del Rappresentante	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
21	349	352	4	Anno di riferimento	AN	Da indicare nel formato "AAAA"
22	353	360	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
ALTRI DATI						
23	361	361	1	Flag opzione	AN	*Valori ammessi:* *0 = Soggetto che <u>non ha effettuato</u> l'opzione ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.leg. N. 84/2005* *1 = Soggetto che <u>ha effettuato</u> l'opzione ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.leg. N. 84/2005*
CARATTERI DI CONTROLLO						
24	362	367	6	Filler	AN	Da impostare a spazi
25	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre **"A"**
26	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII **"CR"** e **"LF"** (valori esadecimali **"0D" "0A"**)

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - BENEFICIARI EFFETTIVI						
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO						
2	2	21	20	Codice Fiscale del Beneficiario	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (Persona Fisica)						
3	22	47	26	Cognome del Beneficiario	AN	
4	48	72	25	Nome del Beneficiario	AN	
5	73	80	8	Data di nascita del Beneficiario	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
6	81	120	40	Comune di nascita del Beneficiario	AN	
7	121	122	2	Codice ISO dello Stato di nascita del Beneficiario	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (Persona non fisica)						
8	123	182	60	Denominazione del Beneficiario	AN	
ALTRI DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO						
9	183	184	2	Codice ISO dello Stato di residenza del Beneficiario	AN	
10	185	244	60	Indirizzo del Beneficiario	AN	
DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI						
11	245	245	1	Tipo Categoria di interessi	NU	*Valori ammessi:* *1 = interessi ex art. 2, co. 1, lett a) D.leg. N. 84/2005* *2 = interessi ex art. 2, co. 1, lett b) D.leg. N. 84/2005;* *3 = interessi ex art. 2, co. 1, lett c) D.leg. N. 84/2005;* *4 = interessi ex art. 2, co. 1, lett d) D.leg. N. 84/2005;*
12	246	258	13	Ammontare degli interessi corrisposti	NU	Espressi in Euro (parte intera)
13	259	298	40	Numero del conto (indicare il codice IBAN)	AN	
14	299	338	40	Identificazione del credito (indicare il codice ISIN, SWIFT o, in mancanza, la voce "ALTRO")	AN	Campo da impostare in alternativa al numero di conto
14	339	339	1	Conto cointestato	NU	*Valori ammessi:* *0 =Conto non cointestato;* *1 = Conto cointestato;*
CARATTERI DI CONTROLLO						
15	340	367	28	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

TRACCIATO RECORD DI CODA - AGENTE PAGATORE						
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**9**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**DRISP**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**28**"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Agente Pagatore)						
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	83	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
8	84	123	40	Comune di nascita	AN	
9	124	125	2	Provincia di nascita	AN	
10	126	127	2	Codice ISO dello Stato di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)						
11	128	187	60	Denominazione	AN	
12	188	227	40	Comune della sede legale	AN	
13	228	229	2	Provincia della sede legale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE						
14	230	245	16	Codice fiscale del Rappresentante	AN	
15	246	271	26	Cognome del Rappresentante	AN	
16	272	296	25	Nome del Rappresentante	AN	
17	297	304	8	Data di nascita del Rappresentante	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
18	305	344	40	Comune di nascita del Rappresentante	AN	
19	345	346	2	Provincia di nascita del Rappresentante	AN	
20	347	348	2	Codice ISO dello Stato di nascita del Rappresentante	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
21	349	352	4	Anno di riferimento	AN	Da indicare nel formato "AAAA"
22	353	360	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
ALTRI DATI						
23	361	361	1	Flag opzione	AN	*Valori ammessi:* *0 = Soggetto che non ha effettuato l'opzione ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.leg. N. 84/2005* *1 = Soggetto che ha effettuato l'opzione ai sensi dell'art. 1, co. 4, D.leg. N. 84/2005*
CARATTERI DI CONTROLLO						
24	362	367	6	Filler	AN	Da impostare a spazi
25	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
26	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

05A07114

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 giugno 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. (Deliberazione n. 127/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2005;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (di seguito: legge comunitaria 2004);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/2003);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *f),* della legge n. 481/1995, l'Autorità emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa;

le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE prevedono tra l'altro, disposizioni in merito alla separazione dei gestori nelle varie fasi in cui sono articolate le filiere dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché disposizioni relative alla separazione e trasparenza della contabilità;

la legge comunitaria 2004 delega al Governo l'adozione delle direttive di cui al precedente alinea entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

la legge comunitaria 2004 prevede, tra l'altro, che il Governo eserciti la delega nel rispetto dei principi e criteri direttivi, con riferimento all'attuazione della direttiva 2003/54/CE di:

assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa delle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

garantire, attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

e con riferimento all'attuazione della direttiva 2003/55/CE di:

promuovere una effettiva concorrenza nel settore del gas naturale, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

l'applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e 311/01 ha evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle direttive in materia di separazione contabile, al fine di renderle maggiormente aderenti alle necessità della regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas;

le deliberazioni dell'Autorità in materia di separazione contabile ed amministrativa delle società operanti nel settore elettrico e nel settore del gas naturale, forniscono la base normativa per la raccolta di informazioni essenziali ai fini della fissazione dei livelli tariffari e dunque la loro revisione deve essere programmata in tempi utili per le attività di analisi dei costi regolati in vista del terzo periodo di regolazione del settore elettrico e del settore del gas naturale;

l'art. 1 del decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante le società per azioni, con riferimento anche al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;

le deliberazioni n. 310/01 e 311/01, segnatamente nei loro allegati, fanno riferimento ai contenuti del bilancio di esercizio come definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al precedente alinea;

Ritenuto che:

sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

sia opportuno prevedere una sistemazione più organica e maggiormente omogenea delle disposizioni in materia di separazione contabile ed amministrativa per i soggetti che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica, anche per mezzo della redazione di un testo unico che disciplini la materia;

sia opportuno favorire, anche in considerazione dell'influenza che le disposizioni in materia di separazione contabile hanno sulle procedure operative interne alle imprese, la più ampia partecipazione al procedimento da parte dei soggetti regolati;

sia necessario tener conto di quanto stabilito nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE in merito alla separazione dei gestori nelle differenti fasi in cui sono articolate le filiere dei settori dell'energia elettrica e del gas ed in merito alla separazione e trasparenza della contabilità;

sia necessario tener conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega al Governo prevista dalla legge comunitaria 2004 con riguardo alla separazione almeno amministrativa del servizio di misura dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica, alla fissazione di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione, e dell'esigenza di promuovere una effettiva concorrenza nel settore del gas naturale;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della adozione di provvedimenti in materia di separazione contabile ed amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e conseguentemente di:

a. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b. rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di criteri da adottare in materia di separazione contabile e amministrativa;

c. attribuire all'ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'istituzione di gruppi di lavoro informali per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;

2. Di tenere conto, nella formazione di provvedimenti di cui al punto 1:

a. delle esigenze di pervenire ad una sistemazione più organica ed omogenea delle disposizioni riguardanti i settori dell'energia elettrica e del gas, anche per mezzo della redazione di un Testo integrato che disciplini la materia;

b. della loro armonizzazione con i principi contenuti nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, nonché, nella delega al Governo prevista dalla legge comunitaria 2004 ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale delle richiamate direttive;

c. della necessità di introdurre disposizioni in materia di monitoraggio del grado di rispondenza dei conti annuali separati predisposti dai soggetti regolati con il contenuto della normativa e con le finalità della medesima.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 27 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

05A06862

DELIBERAZIONE 27 giugno 2005.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 128/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05 (di seguito: deliberazione n. 122/05);

il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);

Considerato che:

con la deliberazione n. 62/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che modifichi l'art. 7, commi 7.1 e 7.2 e l'art. 8 della deliberazione n. 170/04 in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05, definendo

modalità di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che modifichi l'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione n. 173/04 in quanto la disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale di cui ai citati commi è stata definita in analogia a quella per l'attività di distribuzione di gas naturale di cui ai sopra richiamati commi della deliberazione n. 170/04;

nel documento di consultazione 5 maggio 2005 l'Autorità ha prospettato i contenuti delle integrazioni e modifiche alla disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:

(i) definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito;

(ii) determinazione di una metodologia di calcolo dell'opzione tariffaria che riconosca all'impresa di distribuzione, per qualsiasi struttura tariffaria, i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala, per la quota parte del vincolo sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;

(iii) modifica della tempistica di presentazione delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 173/04;

nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze:

(i) ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione, prevedere che:

le dismissioni siano valutate, ove disponibile la stratificazione temporale dei relativi cespiti, secondo la metodologia del costo storico rivalutato prevista dal regime individuale, senza tener conto di eventuali rivalutazioni o svalutazioni;

la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento già riconosciuta sul capitale esistente;

per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano quelli effettuati nell'esercizio 2003 e quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano già stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

qualora i sistemi contabili utilizzati dalle imprese non consentano di operare diversamente, i nuovi investimenti realizzati siano riconosciuti con riferimento all'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale svolta dall'impresa nel suo complesso, e quindi opportunamente attribuiti alle singole località con metodi semplificati;

(ii) prevedere che la metodologia che riconosca all'impresa di distribuzione, i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala sia determinata a partire da valori riferiti all'anno termico 2001-2002, originanti il valore della quota dei costi operativi ultima approvata;

Ritenuto che sia necessario:

apportare al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 173/04 modifiche analoghe a quelle introdotte con la deliberazione n. 122/05 al sistema tariffario previsto dalla deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, riconoscendo anche gli eventuali investimenti entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano già stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

al fine del riconoscimento dei nuovi investimenti di cui al precedente alinea, prevedere metodi semplificati di attribuzione alle località degli investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione, che le dismissioni possano essere valutate coerentemente con la metodologia prevista dal regime individuale, nonché la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento già riconosciuta sul capitale esistente;

alla luce delle modifiche introdotte a seguito del riconoscimento degli investimenti di cui al precedente alinea, modificare la metodologia di calcolo dell'opzione tariffaria e il termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori;

Delibera:

1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 7, comma 7.1, le parole: «per l'anno termico 2004-2005», sono sostituite dalle parole: «per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006»;

b) all'art. 7, comma 7.4, la parola «VRDA», è sostituita dalla parola «$VRDA_{t,i}$», e le lettere *a)* e *b)* sono così sostituite:

a) i clienti attivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

$$NU_{t,i} = NUA_{t-2,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}\right) + NUA_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}$$

dove:

- $NUA_{t-2,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t - 2, quando i rappresenta gli anni ter-

mici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico *t* - 2, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi;

- $NUA_{2001t,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località a regime costituenti l'i-*esimo* ambito alla data del 30 giugno 2002, incrementata del numero dei clienti attivi delle località che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.3;

b) i consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

$$E_{t,i} = EA_{t-2,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}\right) + EA_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}$$

dove:

- $EA_{t-2,i}$ sono i consumi complessivi delle località costituenti l'i-*esimo* ambito dell'anno termico *t* - 2;

- $EA_{2001,i}$ sono i consumi complessivi delle località a regime costituenti l'i-*esimo* ambito dell'anno termico 2001-2002, incrementata dei consumi delle località che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.»;

c) all'art. 8, comma 8.1, la formula di calcolo del VRD_{2004} è sostituita dalla seguente formula: «$VRD_{2004} = (rD_{2004} \times CI_{2004} + CO_{2004} + AMM_{2004})$», dopo la parola «dove», sono inserite le seguenti formule:

$$\ll CI_{2004} = (CI_{2003} + NI_{2003}) \times (1 + I_{2003} + Y + Q + W)$$

$$CI_{2003} = VRD_{2003} \times \frac{(1 - pesoD_{amm+ges})}{rD_{2003}}$$

$$CO_{2004} = CO_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$CO_{2003} = VRD_{2003} \times pesoD_{ges}$$

$$AMM_{2004} = AMM_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI2003} \times (1 + Y + Q + W)$$

$$AMM_{2003} = VRD_{2003} - CO_{2003} - (rD_{2003} \times CI_{2003}) \gg$$

e dopo la definizione di «rD_{2003}», sono inserite le seguenti definizioni:

-«NI_{2003} è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale nella località, come definito al comma 8.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio 2003, e non riconosciuti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli investimenti eventualmente entrati in esercizio nel secondo semestre dell'esercizio 2002 saranno riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;

- $pesoD_{ges}$ è la quota parte del VRD_{2003} della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;

- AMM_{NI2003} è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti NI_{2003}, calcolato come definito al comma 8.1.1;

- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

- Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

- W è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.»;

d) all'art. 8, dopo il comma 8.1, sono inseriti i seguenti commi:

«8.1.1 Ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al primo, VRD_t, l'esercente applica la formula di cui al comma 8.1, utilizzando il valore di CI_t, CO_t, AMM_t, calcolati con le seguenti formule:

$$CI_t = (CI_{t-1} + NI_{t-1}) \times (1 + I_{t-1} + Y + Q + W)$$

$$CO_t = CO_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$AMM_t = AMM_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI,t-1} \times (1 + Y + Q + W)$$

dove:

- CI_{t-1} è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;

- NI_{t-1} è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale nella località, realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD; il valore dei nuovi investimenti è dato dalla seguente formula:

$$NI_{t-1} = NI_{bil} - CONTR_{cap} - DIS_n - AMM_{t-1}$$

dove:

- NI_{bil} è il valore degli investimenti realizzati, riportati sui bilanci, ovvero sui preconsuntivi;

- *CONTRcap* è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, riferibili agli investimenti considerati, capitalizzati e riportati sui bilanci, ovvero sui preconsuntivi;

- DIS_n è il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci o sui preconsuntivi, ovvero, qualora sia disponibile la stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;

- AMM_{t-1} è il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;

- $AMM_{NI,t-1}$ è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum c \frac{NI^{amm}_{bil,c} - DIS_{l,c}}{DC_c}$$

dove:

- $NI^{amm}_{bil,c}$ è il valore di NI_{bil}, al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;

- $DIS_{l,c}$ è il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell'anno, distinto per le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali, il valore di $DIS_{l,c}$ è pari al costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti che in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;

- DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

- CO_{t-1} è il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui è riferita la proposta tariffaria.

8.1.2 Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, l'esercente considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

8.1.3 Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.

8.1.4 Ai fini della determinazione del valore dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, nel caso di investimenti e contributi comuni a più località, questi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione ai rispettivi capitali investiti, CI_{t-1}, e nel caso delle altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle località.

8.1.5 Qualora i sistemi contabili dell'esercente non consentano di determinare i valori di NI e di AMM_{ni} di cui ai commi 8.1 e 8.1.1 riferiti alle singole località, ma rendano disponibili e determinabili tali valori riferiti all'impresa nel suo complesso, l'esercente determina i valori di NI e di AMM_{NI} di cui ai commi 8.1 e 8.1.1 a livello di impresa e li attribuisce alle singole località di cui è titolare in proporzione al valore dei rispettivi capitali investiti, CI_{t-1} ovvero in proporzione al numero dei clienti attivi, NUA_{t-2}, nel caso delle altre immobilizzazioni.»;

e) all'art. 8, comma 8.2, le parole: «quale $pesoD_{amm+ges}$ un valore pari a 45,86%», sono sostituite con le parole: «quale AMM_{2003} un valore pari al 6,86% e quale CO_{2003} un valore pari al 39% del VRD_{2003}», e dopo le parole «pari a euro 155,65.» sono inserite le parole: «Il valore di CI_{2003} è calcolato per differenza, tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;

f) all'art. 8, dopo il comma 8.3, sono inseriti i seguenti commi:

«8.3.1 Le località di cui al comma 8.3 individuano il valore di AMM_t, CO_t e CI_t con i criteri previsti all'art. 8.2, incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti NI_{t-1}, calcolato ai sensi del comma 8.1 e 8.1.1, tenuto conto dell'inflazione, e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM_{NI}, calcolato ai sensi del comma 8.1 e 8.1.1.»;

g) all'art. 8, comma 8.4, le parole: «$VRDA_i$ sommando i valori di VRD», sono sostituite dalle seguenti parole: «$VRDA_{t,i}$, sommando i valori di VRD_t»;

h) all'art. 8, il comma 8.5, è abrogato;

i) all'art. 9, il comma 9.2 è abrogato;

j) all'art. 9, il comma 9.3 è rinumerato nel comma 9.2;

k) all'art. 12, comma 12.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno»;

l) all'art. 12, comma 12.2, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno»;

m) all'art. 12, comma 12.3, le parole: «a partire dal secondo anno termico», sono sostituite dalle parole: «a partire dal terzo anno termico»;

n) all'art. 12, comma 12.4, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno di ogni anno»;

o) all'art. 12, i commi successivi al primo comma 12.4, sono rinumerati progressivamente nei commi 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8.;

p) all'art. 12, dopo il comma 12.4, è inserito il seguente comma:

«12.4.1. La proposta tariffaria che l'esercente trasmette all'Autorità ai sensi del comma 12.1, 12.2 e 12.4, è corredata da:

a) la modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;

b) il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;

q) all'art. 12, dopo il comma 12.5, è inserito il seguente comma:

«12.5.1 L'Autorità si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di Finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottempe-

ranza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.";

r) all'art. 12, dopo il comma 12.7, è inserito il seguente comma:

«12.7.1 Nel caso di cui al comma 12.7, l'Autorità definisce le tariffe sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'art. 8, ponendo pari a zero il valore di NI_{bil}, adottando ove disponibile una struttura tariffaria analoga a quella adottata nell'anno precedente, e verificando il rispetto del vincolo confrontandolo con ricavi convenzionali determinati applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico una variazione pari a quella media risultante dai valori comunicati a livello nazionale. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.»;

s) all'art. 13, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» è sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006»;

t) all'art. 13, il comma 13.1, è sostituito dal seguente comma:

«13.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).»;

u) all'art. 13, comma 13.2, le parole: «di cui all'art. 9, comma 3», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 9, comma 2»;

v) all'art. 13, dopo il comma 13.2, è inserito il seguente comma:

«13.3 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 2, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.»;

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 173/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 27 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 2 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	40
Condotte stradali	40
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori	20
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

05A06863

DELIBERAZIONE 27 giugno 2005.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base, per l'anno termico 2003-2004, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 129/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2005,

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

le deliberazioni dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 e n. 105/04;

le deliberazioni dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03, 23 dicembre 2003, n. 161/03, 5 febbraio 2004, n. 9/04, 26 marzo 2004, n. 42/04, 24 giugno 2004, n. 101/04, 27 luglio 2004, n. 130/04, 30 settembre 2004, n. 172/04 e 29 dicembre 2004, n. 249/04.

Considerato che:

la ricostruzione della stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali delle società Amga di Legnano e ConsCoop di Forlì, anche in considerazione del fatto che le immobilizzazioni relative all'attività di distribuzione erano precedentemente nella disponibilità di altri soggetti, ha comportato ritardi nella presentazione della proposta tariffaria e della conseguente analisi;

le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dalla società Amga S.p.a. di Legnano, nonché le proposte di opzioni tariffarie per il medesimo anno relative ai servizi di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi da gas naturale ai clienti finali, presentate dalla società Cons.

Coop. di Forlì risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00.

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte di opzioni tariffarie base.

Delibera:

1. Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dalla società Amga S.p.a. di Legnano;

2. Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative ai servizi di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi da gas naturale ai clienti finali, presentate dalla società Cons. Coop. di Forlì;

3. Di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui ai due precedenti punti siano applicate per il periodo 1° luglio 2003 - 30 settembre 2004;

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Milano, 27 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

05A06864

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 11228 del 15 giugno 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che nel giorno 13 giugno 2005, all'incirca alle ore 8, si è verificato un grave guasto sull'alimentatore del Rack«A» e sul gruppo di continuità del server - web dell'Ufficio che ha pregiudicato del tutto l'utilizzo delle apparecchiature informatiche delle sedi di via Gallipoli e di via Duca degli Abruzzi non permettendo di far funzionare per le intere giornate del 13 e 14 giugno tutti i servizi di front - office (compresi gli sportelli decentrati) e le attività di back - office, esclusi quelli dei servizi di pubblicità; detto guasto ha anche danneggiato l'hardware della sala CED e non ha permesso nemmeno di utilizzare la procedura di protocollo informatico.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 23 giugno 2005 con nota prot. n. 1700/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi castastali - delle sedi di via Gallipoli, di via Duca degli Abruzzi (compresi gli sportelli decentrati) per le attività riguardanti tutti i servizi catastali nelle intere giornate del 13 e 14 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 2005

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

05A07006

DECRETO 28 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 11192 dell'11 giugno 2005, dell'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Palermo, con la quale ha comunicato la causa ed il giorno dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio stesso;

Ritenuto che in data 11 giugno 2005, un guasto al sistema informativo ha causato una interruzione, dalle ore 8 alle ore 10.50, dell'attività di pubblicità immobiliare ed ispezioni ipotecarie, del citato Ufficio provinciale di Palermo, ubicato in viale Lazio, 117;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il malfunzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 11 giugno 2005, il malfunzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo, dell'Agenzia del Territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 giugno 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A06991

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 27 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 6 aprile 2005 che modifica l'art. 33 dello Statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 23 settembre 2005, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

L'art. 33 dello statuto è così modificato:

Art. 33.

Consigli dei corsi di studio: composizione

1. Il consiglio dei corsi di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento *curriculare* e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti.

Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione e nel caso specifico della facoltà di medicina e chirurgia, tra i corsi di laurea specialistica a ciclo unico ed uno dei Consigli di altri Corsi di laurea triennale o specialistica cui partecipa la facoltà di medicina e chirurgia.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

5. Con delibera del Consiglio di facoltà è possibile disporre che Corsi di studio distinti siano amministrati da un unico Consiglio di Corso di studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:

a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett. *c)*, sono divisi tra i Corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascun afferenti, garantendo ad ogni Corso la presenza di almeno uno studente;

b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun Corso.

6. L'aggregazione di cui al comma è obbligatoria:

a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;

b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.

7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera *b)*, non sia possibile costituire il Consiglio di Corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal Consiglio di facoltà.

8. In caso di aggregazione di più Corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del Consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.

9. Qualora le funzioni del Consiglio di corso di studio siano esercitate dal Consiglio di facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del Corso di studio è rapportata al numero dei docenti della facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera *c)*, partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

p. *Il rettore:* MILANO

05A06985

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 luglio 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo calcipotriolo

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004, recante «modificazioni degli stampati di specialità medicinali contenenti calcipotriolo»;

Considerato che l'argomento è stato rivalutato — per motivi attinenti l'avvertenza relativa alla fascia di età degli adolescenti — dalla sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 16 maggio 2005 e dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 17/18 maggio 2005;

Ritenuto dover provvedere a dare seguito alla decisione di modificare tale avvertenza;

Determina:

Art. 1.

1. La presente determina si applica esclusivamente alle specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale contenenti come unico principio attivo calcipotriolo.

2. L'allegato I del decreto 6 febbraio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2004 è modificato nella parte relativa al paragrafo avvertenze speciali e precauzioni d'impiego, secondo quanto indicato nel comma 3 del presente articolo.

3. La frase: « L'uso del calcipotriolo è sconsigliato nei bambini e negli adolescenti in quanto non vi sono dati sull'efficacia e sicurezza in tali fasce di età» va sostituita con la seguente dizione: «L'uso del calcipotriolo è sconsigliato nei bambini in quanto non vi sono dati sufficienti sull'efficacia e sicurezza in tale fascia di età».

Art. 2.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come unico principio attivo calcipotriolo, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'art. 1 comma 3 della presente determina.

2. Le modifiche di cui all'art. 1 comma 3 dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come unico principio attivo calcipotriolo, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'art. 1 comma 3 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il dirigente: ROSSI

05A07025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di «S. Giovanni Evangelista», in Orvieto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la Parrocchia di «S. Giovanni Evangelista», con sede in Orvieto (Terni).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giovenale, con sede in Orvieto (Terni).

05A06776

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del «Preziosissimo Sangue» eretta nella chiesa di Santa Maria in Vado, in Ferrara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la confraternita del «Preziosissimo Sangue» eretta nella chiesa di Santa Maria in Vado, con sede in Ferrara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A06777

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Congrega del SS. Rosario», in Praiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la «Congrega del SS. Rosario», con sede in Praiano (Salerno), frazione Vettica Maggiore.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A06778

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla chiesa Santuario di Santa Maria del Colle, in Lenola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla chiesa Santuario di Santa Maria del Colle, con sede in Lenola (Latina).

05A06779

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di Maria SS. degli Angeli ai Cappuccini, in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la Parrocchia di Maria SS. degli Angeli ai Cappuccini, con sede in Carini (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria SS. degli Angeli ai Cappuccini, con sede in Carini (Palermo).

05A06780

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Giuseppe, in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Carini (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Maria SS. Assunta, con sede in Carini (Palermo).

05A06781

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di Gesù Giuseppe e Maria, in Numana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la confraternita di Gesù Giuseppe e Maria, con sede in Numana (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A06788

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Orvieto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Orvieto (Terni), frazione Bardano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Maria della Stella e S. Pietro Parenzo, con sede in Orvieto (Terni), frazione Sferracavallo.

05A06787

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita Maria SS. Addolorata, in Enna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla confraternita Maria SS. Addolorata, con sede in Enna.

05A06786

Riconoscimento civile della confraternita della Beata Vergine del Carmine, in Monticelli d'Ongina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la confraternita della Beata Vergine del Carmine, con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A06785

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in San Giuseppe Jato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la parrocchia di S. Francesco di Paola, con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia del SS. Redentore e di S. Nicolò di Bari, con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

05A06782

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia delle Anime Sante, in San Giuseppe Jato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la parrocchia delle Anime Sante, con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia del SS. Redentore e di S. Nicolò di Bari, con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

05A06783

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Lorenzo, in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2005, viene estinta la parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Carini (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia del Maria SS. Assunta, con sede in Carini (Palermo).

05A06784

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 luglio 2005

Dollaro USA	1,1904
Yen giapponese	133,84
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	30,248
Corona danese	7,4546
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68630
Fiorino ungherese	247,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0726
Corona svedese	9,4296
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,941
Franco svizzero	1,5530
Corona islandese	78,51
Corona norvegese	7,8755
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3170
Nuovo Leu romeno	3,5828
Rublo russo	34,3150

Nuova lira turca	1,6050
Dollaro australiano	1,6089
Dollaro canadese	1,4607
Yuan cinese	9,8523
Dollaro di Hong Kong	9,2551
Rupia indonesiana	11669,49
Won sudcoreano	1255,75
Ringgit malese	4,5235
Dollaro neozelandese	1,7725
Peso filippino	66,752
Dollaro di Singapore	2,0289
Baht tailandese	50,161
Rand sudafricano	8,2439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A07162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 54/2005, adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/0003322/COM-L-60 del 22 maggio 2005, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 54/2005 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 5 - 6 aprile 2005, concernente la rivalutazione, per l'anno 2005, del limite di reddito per il calcolo del contributo soggettivo di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per adeguarlo alla variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo luglio 2002 - giugno 2003 ed il periodo luglio 2003 - giugno 2004, indicata dall'ISTAT nella misura del 2,2%.

05A06975

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere adottate in data 17 dicembre e 17 settembre 2004 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriali n. 24/0002366/AVV-L-62 del 30 maggio 2005 e n. 24/0003120/AVV-L-61 del 16 giugno 2005 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, le delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense rispettivamente in data 17 dicembre e 17 settembre 2004, concernenti l'integrazione dell'art. 4 del regolamento generale.

05A06976

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 29 aprile 2005, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/0003202/AVV-L-64 del 17 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 29 aprile 2005, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi a decorrere dal 1° gennaio 2006 in base all'indice medio annuale calcolato dall'ISTAT.

05A06977

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 29 aprile 2005 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/0003203/AVV-L-65 del 17 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 29 aprile 2005, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle pensioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 576/1980.

05A06978

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 57 adottata in data 19 settembre 2004 dall'Onaosi

Con ministeriale n. 24/0003108/OSI-L-11 del 16 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 57 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Onaosi in data 19 settembre 2004, con la quale vengono definiti i criteri per l'ammissione alle prestazioni di iscritti ricompresi in specifiche casistiche, rimaste in sospeso, nella fase di passaggio al quadro normativo conseguente alla legge n. 289/2000.

05A06979

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 34 adottata in data 26 febbraio 2005 dall'Onaosi

Con ministeriale n. 24/0003234/OSI-L-17 del 20 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 34 adottata dalla Giunta esecutiva dell'Onaosi in data 26 febbraio 2005, concernente la disciplina dei soggetti disabili.

05A06980

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 31, adottata in data 11 febbraio 2005 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/0003121/NOT-L-24 del 16 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 11 febbraio 2005, concernente la modifica dell'art. 2, lettera *c)*, del regolamento per la concessione di assegni di studio nella parte in cui fa riferimento ai corsi universitari.

05A06981

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Ivoire a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della seguente società cooperativa:

1. «Piccola Società Cooperativa Ivoire a r. l.», con sede legale in Torino - via Madama Cristina n. 8, costituita in data 5 marzo 2001 per rogito notaio dott. Mario Mazzola, pos. prov. 7180, partita I.V.A. n. 08180180013.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06792

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Fast cleaning a r. l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della seguente società cooperativa:

1. «Piccola società cooperativa Fast Cleaning a r. l.», con sede legale in Torino - corso Cosenza n. 24/D, costituita in data 27 dicembre 2001 per rogito notaio dott. Gianluca Eleuteri, pos. prov. 7341, partita I.V.A. n. 08339620018.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06795

MINISTERO DELLA SALUTE

Ripristino della validità dell'autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali all'ARPA - Veneto - Dipartimento provinciale di Padova.

Con D.D. 28 giugno 2005, n. 3622 è stata ripristinata la validità dell'autorizzazione ministeriale ad eseguire analisi chimiche di acque minerali, rilasciata all'ARPA - Veneto - Dipartimento provinciale di Padova.

05A06892

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 353 del 22 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l. con sede in via Lovanio n. 5, Milano, con codice fiscale 02422540159.

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030446013 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030446025 - 100 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030446037 - 500 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030446049 - 1000 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030446052 - 20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 030446064 - 100 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 030446076 - 500 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 030446088 - 1000 compresse 300 mg.

Medicinale: ACIDO ASCORBICO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030447015 -20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030447027 - 100 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030447039 - 500 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030447041 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: ACIDO NALIDIXICO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030448017 - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030448029 - 100 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030448031 - 500 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030448043 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: ACIDO SALICILICO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030449019 - flacone 20 ml soluzione idroalcoolica 1%;

A.I.C. n. 030449021 - flacone 100 ml soluzione idroalcoolica 1%.

Medicinale: ACQUA BORICA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030450011 - 3% flacone 200 ml;

A.I.C. n. 030450023 - 3% flacone 500 ml.

Medicinale: ALCOOL SAPONATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030451013 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030451025 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030451037- flacone 1000 ml.

Medicinale: ALLOPURINOLO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030452015 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030452027 - 100 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030452039 - 500 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030452041 - 1000 compresse 100 mg.

Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030453017 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030453029 - 100 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030453031 - 500 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 030453043 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: AMINOFILLINA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030454019 - 20 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030454021 - 100 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030454033 - 500 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030454045 - 1000 compresse rivestite 200 mg.

Medicinale: AMITRIPTILINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030457016 - 30 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030457028 - 100 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030457030 - 500 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030457042 - 1000 compresse rivestite 10 mg.

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030459010 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 030459022 - 1% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 030459034 - 2% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: BLU DI METILENE NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030462016 - soluzione 1% flacone 20 ml.

Medicinale: CANFORA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030465013 - soluzione idroalcoolica 10% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030465025 - soluzione idroalcoolica 10% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030465037 - soluzione oleosa 10% flacone 100 g;

A.I.C. n. 030465049 - soluzione oleosa 10% flacone 1000 g.

Medicinale: CHININA SOLFATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030470013 - 20 compresse rivestite 250 mg;

Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030541015 - 4 compresse limone 10 g;

A.I.C. n. 030541027 - 4 compresse arancio 10 g.

Medicinale: CL TRE.

Confezione:

A.I.C. n. 034087015 - soluzione flac. 3 ml + vaselina bianca tubetto 10 g.

Medicinale: CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030471015 - 20 compresse rivestite 20 mg;

A.I.C. n. 030471027 - 100 compresse rivestite 20 mg;

A.I.C. n. 030471039 - 500 compresse rivestite 20 mg;

A.I.C. n. 030471041 - 1000 compresse rivestite 20 mg.

Medicinale: CLOROCHINA BIFOSFATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030474011 - 30 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030474023 - 100 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030474035 - 500 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030474047 - 1000 compresse rivestite 250 mg.

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030476016 - 20 compresse rivestite 100 mg;

A.I.C. n. 030476028 - 100 compresse rivestite 100 mg;

A.I.C. n. 030476030 - 500 compresse rivestite 100 mg;

A.I.C. n. 030476042 - 1000 compresse rivestite 100 mg;

A.I.C. n. 030476055 - 20 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030476067 - 100 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030476079 - 500 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030476081 - 1000 compresse rivestite 25 mg.

Medicinale: CLORPROPAMIDE NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030481016 - 20 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030481028 - 100 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030481030 - 500 compresse rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 030481042 - 1000 compresse rivestite 250 mg.

Medicinale: COLLYRIA.

Confezione:

A.I.C. n. 032234015 - collirio 10 ml (sospesa).

Medicinale: COTONE EMOSTATICO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030484012 - astuccio 2,5 g.

Medicinale: CRISTAL VIOLETTO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030487019 - 1% soluzione flacone 25 ml.

Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030490015 - sciroppo 0,3% flacone 150 ml;

A.I.C. n. 030490027 - gocce 1,5% flacone 20 ml;

A.I.C. n. 030490039 - 20 compresse 7,65 mg;

A.I.C. n. 030490041 - 100 compresse 7,65 mg;

A.I.C. n. 030490054 - 500 compresse 7,65 mg;

A.I.C. n. 030490066 - 1000 compresse 7,65 mg.

Medicinale: DIAZEPAM NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030491017 - 20 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 030491029 - 100 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 030491031 - 500 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 030491043 - 1000 compresse 5 mg.

Medicinale: DIFENIDRAMINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030492019 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030492021 - sciroppo 0,25% flacone 150 ml.

Medicinale: DIGOSSINA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030493011 - 30 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 030493023 - 100 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 030493035 - 500 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 030493047 - 1000 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 030493050 - 30 compresse 0,250 mg;

A.I.C. n. 030493062 - 100 compresse 0,250 mg;

A.I.C. n. 030493074 - 500 compresse 0,250 mg;

A.I.C. n. 030493086 - 1000 compresse 0,250 mg.

Medicinale: DIMENIDRINATO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030498012 - 15 compresse 50 mg.

Medicinale: ETAMBUTOLO CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030499014 - 20 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 030499026 - 100 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 030499038 - 500 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 030499040 - 1000 compresse 400 mg.

Medicinale: FENITOINA SODICA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030500019 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030500021 - 100 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030500033 - 500 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030500045 - 1000 compresse 100 mg.

Medicinale: FERROSO SOLFATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030502013 - 30 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030502025 - 100 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030502037 - 500 compresse rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 030502049 - 1000 compresse rivestite 200 mg.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030501011 - clisma flacone 120 ml.

Medicinale: FUCSINA FENICA NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030504017 - soluzione idroalcoolica 0,3% flacone 30 ml.

Medicinale: FUROSEMIDE NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030507014 - 30 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030507026 - 100 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030507038 - 500 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030507040 - 1000 compresse 25 mg.

Medicinale: GLICERINA FENICA NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030509018 - gocce auricolari 1% 20 g.

Medicinale: GLICEROLO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030512014 - «750 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512026 - «750 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512038 - «1500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512040 - «1500 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512053 - «1500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 030512065 - «2500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512077 - «2500 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512089 - «2500 mg supposte» 18 supposte.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030515011 - «3 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 030515023 - «9 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose.

Medicinale: IDROCLOROTIAZIDE NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030518017 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030518029 - 100 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030518031 - 500 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030518043 - 1000 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 030518056 - 20 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 030518068 - 100 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 030518070 - 500 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 030518082 - 1000 compresse 50 mg.

Medicinale: IMIPRAMINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030521013 - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030521025 - 100 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030521037 - 500 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030521049 - 1000 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 030521052 - 50 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030521064 - 100 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030521076 - 500 compresse rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 030521088 - 1000 compresse rivestite 25 mg.

Medicinale: IODIO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030523017 - soluzione alcoolica «I» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 030523029 - soluzione alcoolica «I» flacone 25 ml;

A.I.C. n. 030523031 - soluzione alcoolica «I» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030523043 - soluzione alcoolica «I» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030523056 - soluzione alcoolica «I» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030523068 - soluzione alcoolica «II» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 030523070 - soluzione glicerica flacone 20 g.

Medicinale: ISONIAZIDE NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030525012 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030525024 - 100 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030525036 - 500 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030525048 - 1000 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 030525051 - 50 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030525063 - 100 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030525075 - 500 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030525087 - 1000 compresse 200 mg.

Medicinale: ITTIOLO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030529010 - 10% unguento 30 g;

A.I.C. n. 030529022 - 10% unguento 1000 g.

Medicinale: LIEVITO DI BIRRA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030539011 - 150 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 030539023 - 350 compresse 400 mg.

Medicinale: LITIO CARBONATO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030543019 - 50 compresse 300 mg.

Medicinale: MERBROMINA NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030545014 - 2% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 030545026 - 2% flacone 50 ml.

Medicinale: METILE SALICILATO NOVA ARGENTIA.

Confezione:

A.I.C. n. 030546016 - unguento 30 g.

Medicinale: METILPREDNISOLONE NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030547018 - 10 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 030547020 - 100 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 030547032 - 500 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 030547044 - 1000 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 030547057 - 10 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 030547069 - 100 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 030547071 - 500 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 030547083 - 1000 compresse 8 mg.

Medicinale: METRONIDAZOLO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030548010 - 20 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 030548022 - 100 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 030548034 - 500 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 030548046 - 1000 compresse 250 mg.

Medicinale: MIELE ROSATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030549012 - flacone 25 g;
A.I.C. n. 030549024 - flacone 50 g.

Medicinale: NITROFURANTOINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030550014 - 20 compresse 50 mg;
A.I.C. n. 030550026 - 100 compresse 50 mg;
A.I.C. n. 030550038 - 500 compresse 50 mg;
A.I.C. n. 030550040 - 1000 compresse 50 mg.

Medicinale: ODONTALGICHE NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030551016 - gocce 4 g.

Medicinale: OLEO CALCAREA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030552018 - pomata 10 g;
A.I.C. n. 030552020 - pomata 20 g;
A.I.C. n. 030552032 - pomata 30 g.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030554012 - gocce nasali 1% flacone 10 g;
A.I.C. n. 030554024 - gocce nasali 2% flacone 20 g.

Medicinale: PARACETAMOLO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030556017 - 20 compresse 500 mg.

Medicinale: PASTA DI LASSAR NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030555015 - tubo 30 g;
A.I.C. n. 030555027 - barattolo 1000 g.

Medicinale: PIRIMETAMINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030558011 - 10 compresse 25 mg;
A.I.C. n. 030558023 - 100 compresse 25 mg;
A.I.C. n. 030558035 - 500 compresse 25 mg;
A.I.C. n. 030558047 - 1000 compresse 25 mg.

Medicinale: POLIGALA E NARCEINA NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030560015 - sciroppo flacone 150 ml.

Medicinale: POTASSIO PERMANGANATO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030563011 - 10 compresse 250 mg.

Medicinale: PRIMACHINA FOSFATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030564013 - 10 compresse 7,5 mg;
A.I.C. n. 030564025 - 100 compresse 7,5 mg;
A.I.C. n. 030564037 - 500 compresse 7,5 mg;
A.I.C. n. 030564049 - 1000 compresse 7,5 mg.

Medicinale: PROBENECID NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030573012 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030573024 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030573036 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030573048 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: PROMETAZINA NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030577011 - 2% crema 30 g.

Medicinale: PROMETAZINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030575017 - 20 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030575029 - 100 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030575031 - 500 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030575043 - 1000 compresse rivestite 25 mg.

Medicinale: SALICILICO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030578013 - 2% unguento 30 g;
A.I.C. n. 030578025 - 5% unguento 30 g;
A.I.C. n. 030578037 - 10% unguento 30 g.

Medicinale: SLIMLINEA.
Confezione:
A.I.C. n. 025974015 - 45 confetti (sospesa).

Medicinale: SODIO BICARBONATO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030580017 - 50 compresse 500 mg.

Medicinale: SOLFO SALICILICO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030583013 - unguento 30 g.

Medicinale: SULFADIMETOSSINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030586010 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030586022 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030586034 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030586046 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: TALCO MENTOLATO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030588014 - polvere 1% 100 g.

Medicinale: TIORIDAZINA CLORIDRATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030589016 - 20 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030589028 - 100 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030589030 - 500 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030589042 - 1000 compresse rivestite 25 mg;
A.I.C. n. 030589055 - 20 compresse rivestite 50 mg;
A.I.C. n. 030589067 - 100 compresse rivestite 50 mg;
A.I.C. n. 030589079 - 500 compresse rivestite 50 mg;
A.I.C. n. 030589081 - 1000 compresse rivestite 50 mg.

Medicinale: TOLBUTAMIDE NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030590018 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030590020 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030590032 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030590044 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: VALERIANA ESTRATTO SECCO NOVA ARGENTIA.
Confezione:
A.I.C. n. 030591010 - 30 compresse rivestite 50 mg.

Medicinale: VASELINA BORICA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030592012 - unguento 3% 30 g.
A.I.C. n. 030592024 - unguento 3% 50 g.
A.I.C. n. 030592036 - unguento 3% 1000 g.

Medicinale: VITAMINE COMPLESSO B NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030593014 - 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 030593026 - 100 compresse rivestite;

A.I.C. n. 030593038 - 500 compresse rivestite;

A.I.C. n. 030593040 - 1000 compresse rivestite.

Medicinale: ZINCO OSSIDO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030594016 - unguento 10% 30 g;

A.I.C. n. 030594028 - unguento 10% 1000 g.

Medicinale: ZINCO SOLFATO NOVA ARGENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030595019 - 20 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030595021 - 100 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030595033 - 500 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 030595045 - 1000 compresse 200 mg.

È ora trasferita alla società: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A., con sede in via Lovanio n. 5, Milano, con codice fiscale 02387941202.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06938

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yokin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 374 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale YOKIN nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036254011 (in base 10), 12LD9V (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036254011 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036254011 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06937

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram ABC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 375 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ClTALOPRAM ABC nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 72, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale 08028050014.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036043014 (in base 10), 12CY86 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036043014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036043014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06936

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marpram»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 376 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MARPRAM nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: San Carlo Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Fiano Romano - Roma, via Procoio n. 28, c.a.p. 00065, Italia, codice fiscale 00432190585.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036128015 (in base 10), 12GK8H (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help SA. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036128015 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036128015 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06935

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Bruni»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 377 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM BRUNI nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, corso Basilica Soluntina n. 67, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale 02656370828.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036039016 (in base 10), 12CUC8 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036039016 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036039016 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06934

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Brunifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 378 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM BRUNIFARMA nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, via Maestra La Barbera n. 18, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale 04874220827.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036038014 (in base 10) 12CTCY (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036038014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036038014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06933

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Percital»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 379 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PERCITAL nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, c.a.p. 16131, Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036302014 (in base 10), 12MV5Y (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice n. 036056 relativo al farmaco: RICAP e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036302014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036302014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06932

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Jet Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 380 del 27 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM JET GENERICI nella forma e confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli n. 8, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale 01650760505.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036057014 (in base 10), 12DCXQ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:;

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice n. 036056 relativo al farmaco: RICAP e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036057014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di nmborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036057014 « 40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06931

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501162/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.